



COMUNE DI MARTIS

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.37 DEL 30/11/2017

ARTICOLO 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altri benefici economici ad enti pubblici e privati, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

2. In esso trova applicazione il principio secondo cui le funzioni del Comune sono esercitate anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente promosse dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ARTICOLO 2 OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite nel presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

ARTICOLO 3 PUBBLICITA' E TRASPARENZA

1. L'Amministrazione comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D.lgs. 267/2000, degli enti ed istituzioni pubblici e privati e di tutta la cittadinanza.

2. Il Comune pubblica sul proprio sito istituzionale, secondo le norme di legge vigenti:

a) Il presente regolamento;

b) I singoli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy.

3. L'elenco dei soggetti beneficiari di cui al precedente comma lettera b) comprende i vantaggi economici di qualunque genere ed importo e coincide, pertanto, con l'albo dei beneficiari di cui al successivo art. 18.

ARTICOLO 4 TIPOLOGIA E NATURA DEI BENEFICI ECONOMICI

1. I finanziamenti ed i benefici economici a favore di enti, pubblici e privati, possono articolarsi nelle seguenti forme:

- Sovvenzioni, quando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta ovvero da un'iniziativa organizzata da altri soggetti, per la specifica rilevanza sociale e culturale e/o per la forte correlazione con gli obiettivi ed i programmi

dell'Amministrazione, e che, dunque, si iscrive nei suoi indirizzi programmatici e preveda la partecipazione del Comune in veste di co-promotore;

- Contributi, quando i benefici sono diretti a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune compartecipa all'onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide sotto il profilo dell'interesse pubblico.

L'amministrazione potrà erogare contributi con due modalità:

a) contributo ordinario (annuale) per il sostegno all'attività ordinaria dell'ente/associazione,
b) contributo straordinario per il sostegno di specifiche iniziative, manifestazioni e progetti non aventi carattere di ripetitività nel corso della stessa annualità;

- Vantaggi economici, quando si è in presenza di altre forme di benefici che non rientrino nelle precedenti categorie, finalizzate al sostegno delle attività ed iniziative dei soggetti richiedenti.

Ricade in tale tipologia anche la fruizione occasionale o temporanea di beni mobili ed immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune, nonché l'erogazione di prestazione e servizi gratuiti ovvero a tariffe agevolate.

ARTICOLO 5 LIMITI OGGETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:

a) il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimento al Comune;

b) le sovvenzioni in favore di organismi ai quali il Comune partecipa o aderisce come socio, approvandone i relativi Statuti e sui quali esercita il controllo economico e finanziario;

c) la gestione di servizi ed interventi comunali affidati a terzi (es. gestione dell'impiantistica sportiva di base, gestione dei parchi e del verde pubblico ecc...), se per gli stessi si provvede con apposita disciplina e sulla base dell'approvazione di specifiche convenzioni;

d) ogni altro beneficio economico per l'erogazione del quale esista una specifica, autonoma, disciplina normativa.

2. L'erogazione dei finanziamenti e dei benefici economici di cui al precedente art. 4 è subordinata alle effettive disponibilità in bilancio definite annualmente dal Comune.

ARTICOLO 6 FINALITA' DEI BENEFICI

1. Il Comune può intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, senza scopo di lucro, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 8.

2. I benefici sono in particolare finalizzati:

- a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;

- ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, ecc. del Comune;

- a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
- ad accrescere il prestigio e l'immagine del comune nell'interesse della collettività e dell'Ente;
- a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico del Comune.

ARTICOLO 7 DESTINATARI DEI BENEFICI

1. La concessione di benefici economici di cui all'art. 4 comma 1 può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore dei seguenti soggetti:

- a) enti pubblici, per le attività e le iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità locale;
- b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività e svolgono iniziative di specifico e particolare interesse a favore della comunità locale;
- c) associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

2. Gli enti, le associazioni e gli altri soggetti di cui al comma 1 per accedere ai benefici, debbono:

- a) essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto (ad eccezione dei comitati per le festività religiose che si svolgono nel territorio comunale);
- b) svolgere la relativa attività in maniera continuativa;
- c) avere la sede nel Comune;

I soggetti di cui al comma precedente che non abbiano la sede legale nel Comune di Martis potranno essere ammessi a godere degli stessi benefici con apposita Delibera di Giunta, qualora l'Amministrazione ritenga la loro attività meritevole di sostegno e sempre che essa si svolga sul territorio comunale.

In ogni caso, la precedenza verrà accordata a coloro che hanno la sede legale nel territorio comunale, entro i limiti delle risorse stanziare.

3. Sono esclusi dall'erogazione dei contributi i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

ARTICOLO 8 SETTORI DI INTERVENTO

1. Le attività e le iniziative promosse dai soggetti di cui all'art. 7, devono rientrare in almeno uno dei seguenti settori di intervento:

- a) attività culturali e scientifiche;
- b) attività connesse all'educazione ed istruzione;
- c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
- d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
- e) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
- f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
- g) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;

- h) attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari.
- i) le attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
- j) le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile;
- k) iniziative di protezione civile;
- l) iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità.

2. La definizione delle finalità e dei settori di intervento di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità di ulteriori interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscano, per la stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi o calamità.

ARTICOLO 9 CONTENUTO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Le richieste di ammissione ai benefici economici possono essere finalizzate ad ottenere da parte dell'Ente sia un finanziamento quale concorso per lo svolgimento delle attività ordinarie annuali (contributi ordinari) sia un finanziamento di specifiche iniziative o attività (contributi straordinari).

2. Le richieste per l'ammissione ai benefici economici per lo svolgimento delle attività ordinarie annuali devono essere inoltrate all'Amministrazione comunale entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, utilizzando apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, e devono contenere:

- a) la denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente e forma associativa o simile;
- b) la sede legale;
- c) il numero di codice fiscale o partita IVA;
- d) la finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
- e) copia dello statuto vigente del soggetto richiedente, ove non già presentato precedentemente;
- f) copia dell'ultimo bilancio di esercizio, in quanto richiesto per legge, con le relazioni che lo accompagnano, ovvero adeguata documentazione;
- g) relazione illustrativa dei programmi di attività per l'esercizio cui si riferisce la richiesta.

3. Le istanze relative a specifiche attività od iniziative devono essere presentate da parte degli interessati, di norma, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa, utilizzando apposito modulo predisposto dall'Amministrazione e devono contenere:

- a) relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa e delle sue finalità ed obiettivi;
- b) preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza.

ARTICOLO 10 PROCEDIMENTO E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

1. Le richieste di cui al precedente art. 9 comma 2 sono assegnate all'ufficio comunale competente per materia, che provvede alla fase istruttoria, al fine di individuare i soggetti in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente regolamento.

2. Ultimata l'istruttoria, il responsabile dell'ufficio comunale competente, a seguito di redazione di proposta di Delibera da parte della Giunta per il riconoscimento e la concessione dei finanziamenti richiesti nella quale siano indicate le domande escluse ed i rispettivi motivi di esclusione, esprime il proprio parere tecnico ed il responsabile del servizio finanziario esprime il parere contabile e di copertura finanziaria.

3. La Giunta definisce in via definitiva, nei limiti delle disponibilità di spesa prevista in bilancio, la misura dell'eventuale contributo.

4. Nell'esame delle domande e proposte d'intervento la Giunta Comunale tiene conto dei seguenti criteri generali:

- utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività svolta;
- coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi della comunità comunale;
- rilevanza territoriale dell'attività;
- incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statuari.

Il contributo viene erogato previa dichiarazione da parte del beneficiario di non avere ottenuto altro contributo da parte del Comune per la medesima attività o iniziativa.

6. Nessun contributo può essere disposto a favore di soggetti o iniziative privi dei requisiti necessari o in contrasto con le norme regolamentari o con le leggi in materia.

ARTICOLO 11 PROCEDIMENTO E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Le domande per contributi straordinari, finalizzati a specifiche iniziative, manifestazioni, progetti non aventi carattere di ripetitività nell'anno, di cui all'art. 9 comma 3 e che rientrano nei settori di intervento di cui all'art. 8, devono essere presentate almeno un mese prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

2. Alla concessione di contributi di cui al presente articolo provvede la Giunta Comunale, con apposita deliberazione e con le modalità previste dall'articolo precedente.

3. Nell'esame delle domande e proposte d'intervento la Giunta Comunale tiene conto dei seguenti criteri generali:

- rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti;
- valenza e ripercussione territoriale;
- entità e caratteristiche del finanziamento complessivo dell'iniziativa (autofinanziamento, contributi pubblici e/o privati, ecc.).

4. Entro sessanta (60) giorni dalla conclusione della manifestazione, iniziativa, progetto, il soggetto beneficiario deve presentare al Comune un dettagliato rendiconto finanziario circa le spese sostenute e le entrate rimosse per la manifestazione, iniziativa, progetto stessi. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

5. Nei preventivi di spesa e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente o associazione organizzatore e da tutti coloro che, volontariamente, con esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di

materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

6. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

ARTICOLO 12 CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

1. Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.

2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.

3. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare, dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente mediante pubblico annuncio tali attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso del Comune.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese, che manifestazioni ed iniziative richiedono, né può essere accordato per la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

6. La Giunta può concedere contributi derogando dai termini e dalle modalità indicate nei precedenti articoli, ove sussistano condizioni particolari o straordinari motivi di urgenza.

ART 13 SOVVENZIONI

1. Nel caso in cui il Comune si faccia carico interamente, quale co-promotore, dell'onere derivante da un'iniziativa organizzata da altri soggetti e che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici, la sovvenzione verrà disposta con Deliberazione di Giunta.

2. Per concorrere all'erogazione delle sovvenzioni, i soggetti pubblici e privati, dalla data di chiusura del bando/avviso pubblico, devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- devono operare nei settori di intervento indicati nell'art. 8;
- devono avere sede legale nel territorio comunale;
- qualora non abbiano sede legale nel territorio comunale, l'attività eventualmente sovvenzionata deve svolgersi nel territorio comunale;
- devono avere ordinamento e organizzazione interna a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti tramite elezione rinnovabili;
- devono possedere atto costitutivo e statuto, o altro atto di regolamento delle funzioni, informati ai principi sopra indicati;
- devono essere in regola con le disposizioni normative relative ai flussi finanziari e alla tracciabilità dei pagamenti.

3. Tali soggetti dovranno documentare dettagliatamente le attività svolte e l'effettiva ricaduta positiva sulla comunità negli ambiti di cui all'art.8.

ARTICOLO 14 INTERVENTI ECCEZIONALI

1. La definizione delle finalità, dei settori d'intervento e delle condizioni di cui agli articoli precedenti non preclude al Comune la possibilità di concedere ulteriori provvidenze a soggetti, pubblici e privati, per sostenere, in casi di particolare rilevanza, interventi umanitari e solidaristici verso altre comunità in impellenti condizioni di bisogno ovvero per appoggiare iniziative di interesse generale, rispetto alle quali la partecipazione del Comune costituisce coerente interpretazione ed attuazione dei valori e dei sentimenti morali, sociali, culturali presenti nella comunità locale.

ARTICOLO 15 PATROCINIO

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione :“Con il patrocinio del Comune di Martis”.

2. Le richieste di patrocinio sono dirette al Sindaco e devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.

3. Il patrocinio, la cui richiesta è istruita dal responsabile dell'ufficio competente, qualora non comporti oneri, è concessa dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale. L'eventuale diniego del patrocinio deve essere motivato e comunicato agli interessati.

4. La richiesta di concessione di patrocinio, contestualmente accompagnata da richiesta di benefici economici, viene opportunamente istruita dal responsabile dell'ufficio competente e proposta alla Giunta Comunale da part del Sindaco per le conseguenti decisioni secondo le modalità ed i criteri di cui ai precedenti articoli.

5. Il patrocinio del Comune di Martis non può essere concesso alle seguenti tipologie di iniziative:

a. promosse da soggetti commerciali o da singoli privati che non rientrino nei casi di particolare rilevanza, o comunque per iniziative che abbiano finalità di lucro;

b. dalle quali derivino comunque vantaggi economici per il promotore al di fuori di finalità benefiche;

c. che costituiscano pubblicizzazione o promozione finalizzata alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;

d. che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini o collegi professionali a fine di propaganda o proselitismo o per il finanziamento della propria struttura organizzativa.

ARTICOLO 16 PREMI DI RAPPRESENTANZA

1. La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa della concessione di premi e omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Sindaco o dagli Assessori in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali ferme restando le norme di finanza pubblica relative ai limiti della spesa per le annualità di riferimento.

ARTICOLO 17 CONTRIBUTI INDIRETTI

1. Rientrano in questo tipo di contributi le concessioni gratuite o comunque le agevolazioni nell'uso di beni mobili, strutture e locali comunali, attribuite in conformità e con le modalità previste dal "Regolamento per l'affidamento in uso di beni immobili comunali", da adottarsi ad opera del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 18 ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. Il responsabile dell'area finanziaria, ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti beneficiari in cui sia indicato per ognuno di essi:

- generalità complete per le persone fisiche, ovvero denominazione ed indirizzo della sede sociale per enti, associazioni, comitati ed aziende;
- finalità della concessione, importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno, durata dell'intervento e modalità dell'erogazione.

2. Ai fini del rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza, ulteriori dati personali, sono da ritenersi eccedenti rispetto alle finalità perseguite dalla citata normativa al comma 1.

ARTICOLO 19 REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Viene istituito il registro comunale delle associazioni sportive, culturali e di volontariato, di seguito denominato Registro. Esso è costituito, per ciascuna associazione, dalla denominazione, data d'iscrizione, recapito postale e settore. Il Registro è diviso nei seguenti settori: sportivo, culturale, volontariato.

2. Sono ammesse all'iscrizione al Registro le associazioni di cui all'art. 7 del presente regolamento, che abbiano sede legale nel Comune di Martis.

3. Per l'iscrizione al Registro i soggetti interessati devono presentare istanza al Sindaco entro il 30 aprile di ogni anno, redatta in carta semplice sul modello predisposto, corredata dai seguenti documenti:

- atto costitutivo o statuto;
- elenco nominativo di coloro che ricoprono le varie cariche associative;
- copia dell'ultimo rendiconto consuntivo approvato, con esclusione delle associazioni costituite nell'anno di presentazione della domanda;
- relazione sull'attività svolta ed eventuali programmi futuri;
- codice fiscale dell'associazione;
- fotocopia non autenticata di un documento di identità del presidente/legale rappresentante.

4. La Giunta Comunale approva con proprio atto deliberativo le domande di ammissione e dispone l'iscrizione al Registro delle associazioni ritenute idonee.

5. Il Registro viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune.

6. Il Registro viene aggiornato annualmente. Entro il 30 Aprile di ogni anno le associazioni iscritte devono far prevenire al Comune :

- dichiarazione in cui si attesti il permanere dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro;
- dichiarazione che lo statuto e le cariche sociali siano rimasti invariati, o in caso contrario nuova documentazione inerente lo statuto e l'elenco nominativo di coloro che ricoprono le varie cariche associative;

- relazione sull'attività svolta ed eventuali programmi futuri.

7. L'iscrizione al Registro è titolo preferenziale:

- per accedere ad interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative programmate, contributi straordinari;
- per il riconoscimento del patrocinio dell'ente,
- per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali,
- per l'inserimento, in appositi spazi del sito internet del Comune, di notizie riguardanti l'associazione.

8. Qualora l'associazione iscritta perda uno dei requisiti necessari all'iscrizione, oppure non ottemperi a quanto previsto dal presente Regolamento, si procede alla cancellazione della stessa dal Registro mediante deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 20 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

ARTICOLO 21 DISPOSIZIONI FINALI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni incompatibili disciplinanti la materia.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua esecutività ai sensi di legge.